

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIBELLI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, ERCOLE, FONTANINI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI

Istituzione della provincia di Crema

Presentata il 31 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, con alcuni adattamenti, una analoga iniziativa popolare promossa dal Comitato per l'istituzione della provincia di Crema, composto da personalità della società civile e da amministratori locali cremaschi. Tale circostanza evidenzia chiaramente come l'esigenza di creare questa nuova provincia sia avvertita innanzitutto dalle stesse popolazioni interessate, alle cui istanze la presente proposta di legge intende corrispondere.

Secondo la presente proposta di legge la provincia di Crema risulterebbe composta da 48 comuni con popolazione pari a 141.364 abitanti, corrispondenti al bacino della ex unità sanitaria locale di Crema e comprendente i comuni del comprensorio cremasco. Quest'area omogenea, corrispondente ad una zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente, avrà come capoluogo

Crema, dove avranno sede la presidenza della provincia, la giunta provinciale ed il consiglio provinciale. Sarà valutata invece, in un secondo momento, l'ubicazione nei principali centri della provincia degli assessorati provinciali, con collegamento telematico degli stessi.

L'ampiezza e l'entità demografica del comprensorio cremasco nonché la presenza di attività produttive, consentono una programmazione dello sviluppo che potrà favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale, nonostante non si arrivi ai 200 mila abitanti « di norma » previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per l'istituzione di nuove province. La peculiarità del comprensorio si adatta a quel « di norma » che il legislatore ha correttamente previsto per le varie specificità.

La tendenza a livello internazionale all'istituzione di enti di coordinamento di non oltre 200 mila abitanti al di fuori delle

aree metropolitane ci rende consapevoli della validità della nostra proposta di legge, basti pensare che il numero dei *Land Kreise*, il corrispettivo tedesco delle nostre province, è di 547.

È importante in questo quadro assumere per la costituenda provincia la responsabilità del coordinamento dei comuni per la viabilità. Il comprensorio cremasco, infatti, è centrale rispetto ai collegamenti con Milano e con il sistema aeroportuale Linate-Orio al Serio, che è geograficamente vicinissimo, mentre sono lontanissime le tematiche cremonesi e la stessa collocazione geografica di Cremona.

La capacità di coordinamento, propria delle province, delle scelte di programmazione in campo urbanistico e produttivo, l'ampliamento, in questo contesto, dell'insediamento universitario ed il rilancio degli investimenti produttivi, devono essere visti in un'ottica, anche istituzionale, di sviluppo specifico del comprensorio cremasco.

La stessa gestione delle reti di servizio all'interno di una strategia che faccia leva sulle sinergie territoriali può diventare un acceleratore di sviluppo in un quadro di liberalizzazione dei servizi d'interesse pubblico. La distribuzione dell'energia, del gas,

dell'acqua, la fornitura dei nuovi sistemi di comunicazione e di telecomunicazione e la loro installazione, la gestione dei rifiuti e dei trasporti sono risorse che il territorio può sviluppare e contrattare, se coordinate in un quadro istituzionale omogeneo.

Negli ultimi lustri, invece, si è proceduto nella direzione opposta; il comprensorio cremasco, pur contribuendo significativamente (*pro capite*) alla ricchezza nazionale, nonostante una crisi produttiva che lo ha visto inserire nelle aree di crisi, si è visto spogliare di una serie di servizi importanti per il rilancio del suo sviluppo (trasferimento delle sedi dell'azienda sanitaria locale e della commissione tributaria provinciale presso la sede di Cremona, mentre la sede del tribunale e dell'azienda ospedaliera sono già nella lista dei trasferendi).

Infine, occorre ricordare che il territorio cremasco sin dal XII secolo presenta una propria autonomia politica ed amministrativa dal carattere specifico e peculiare, tale da essere definito una comunità naturale della Lombardia, com'è generalmente riconosciuto nella storiografia lombarda ed italiana in generale, che chiede solo di essere riconosciuta all'interno della costituenda provincia di Crema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, nell'ambito della regione Lombardia, la provincia di Crema, con capoluogo Crema.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Crema è costituita dai seguenti comuni: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumigliano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pierànica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta D'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino D'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

ART. 2.

1. La provincia di Cremona, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini conseguenti alle ripartizioni da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia di Crema.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

Le relative procedure devono essere prorogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province che si svolgeranno nel turno generale delle consultazioni amministrative del 2004, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale rinnovo anticipato degli organi della provincia di Cremona.

3. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 2 gli organi della provincia di Cremona continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale provincia.

